

► Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi - comunicazione

L'Assessorato Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato. Tale azione si prefigge di intervenire sulla **problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali** finanziando, a sostegno degli Enti Locali, interventi finalizzati alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, **con l'esclusione dei salariati fissi**, che soggiornano e prestano la loro opera nei Comuni della Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione.

Con la Legge regionale n. 12 del 13.06.2016, all'art.2 è stato inserito l'articolo 25 bis che sancisce:

- al comma 1, **“ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi.** Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento”;
- al comma 2, **“qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1”;**
- al comma 3, **“gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali”;**
- al comma 4, **“gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati”;**
- al comma 5, **“la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4”.**

Dal 2016 la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Regione Piemonte ha emanato **con cadenza annuale bandi** che prevedono la possibilità per i Comuni, per le Unioni di Comuni e per i Consorzi di Comuni del Piemonte di richiedere **l'erogazione di contributi** finalizzati ad interventi relativi alla sistemazione temporanea di salariati agricoli avventizi.

Tali bandi hanno permesso, agli Enti Locali richiedenti, la realizzazione di interventi (fino ad un tetto massimo di euro 25.000,00 complessivi) effettuati nell'arco dell'anno di approvazione del bando come di seguito specificato:

- **Acquisto e/o locazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale** ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa.

Per “strutture prefabbricate” si intendono: prefabbricati modulari (tipo container) di tipo **abitativo**; prefabbricati modulari ad uso **igienico-sanitario** (strutture monoblocco comprensive di WC, lavandino, vasca e/o doccia).

Il periodo di utilizzo **non può essere superiore a centottanta giorni all'anno.**

Gli interventi realizzati **non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati** ed essere eseguiti **in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari vigenti.**

Tali “strutture prefabbricate” potranno, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, essere allocate da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse.

Non è ammesso il noleggio o l'acquisto di box con soli WC (cabine WC chimici singoli tipo SEBACH, ROTOTEC, TOITOI o simili);

- **Adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti** non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti.

Per “adeguamento igienico-sanitario,” oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, sanificazione delle pareti, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Detti interventi di adeguamento dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia relative all'utilizzo abitativo.